



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 16 del 06/12/2019



LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

Ai fini della detrazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) a fine anno, vi sono delle particolarità di cui tener conto unitamente all'adempimento della fatturazione elettronica.

Si ricorda la regola generale, per cui il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile.

La regola della **detrazione Iva a fine anno** richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
- **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (ma datate dicembre 2019)** che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella **liquidazione Iva del mese di gennaio 2020**;
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019**: per tali fatture è **possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019**, da presentare entro il 30 aprile 2020;
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020**: tali operazioni richiedono la presentazione della **dichiarazione annuale Iva integrativa**.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura, dovrà inoltre procedere alla verifica del fatto che tale fattura sia stata emessa o meno dal cedente/prestatore, o semplicemente **non recapitata ma messa a disposizione nell'Area riservata** dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".

In alcuni casi tuttavia, la **consegna della fattura elettronica da parte del SdI** non risulta possibile per cause tecniche, ad esempio quando:

- il **canale telematico** (*web service* o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) **non è attivo e funzionante**;
- la **casella Pec indicata risulta piena o non attiva**;
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.



In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente **che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.**

In tale circostanza, ai fini fiscali la **data di ricezione della fattura** è rappresentata dalla **data di presa visione della stessa** sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente: questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Arsego, 09 dicembre 2019

Studio Sarragioto